



Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 11
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

emana la seguente ordinanza.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definiti dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione

Art. 2 - Definizioni

¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

² Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere, mercati ed altri eventi di carattere eccezionale di durata limitata.

CAPITOLO II COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Art. 3 - Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear., oltre che 4, 5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 33 Lear e 1 cpv. 3 lett. b), 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (artt. 6 e 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4 - Competenze di controllo delegate

Su delega dipartimentale, il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente, per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (artt. 28 Lear e 86 lett. b) RLear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear e 86 lett. c) RLear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear e 86 lett. d) RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Lear e 75, 79 e 86 lett. e) RLear);
- e) esposizione dei prezzi (artt. 34 Lear e 86 lett. f), 93-96 RLear);
- f) divieto di fumare (artt. 35 Lear e 50-52, 86 lett. g) RLear).

Art. 5 - Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni, il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III APERTURA E CHIUSURA

Art. 6 - Notifica dell'attività

- ¹ Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
- gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- ² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.
- ³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7 - Locali notturni

- ¹ I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

Art. 8 - Deroga

- ¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.
- ² Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.
- ³ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.
- ⁴ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 9 - Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni sul mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

Art. 10 ¹⁾ - Richieste di permessi speciali

In caso di eventi o manifestazioni di richiamo con attività all'esterno, le richieste di permessi speciali devono essere inoltrate dal gerente in forma scritta alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

¹⁾ modifica ris. mun. 459 / 26 marzo 2018

Art. 11 - Rispetto della quiete

- ¹ L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.
- ² Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni.

Art. 12 - Manifestazioni o intrattenimenti musicali: in generale

- ¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi, che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione, è di principio proibito.
- ² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti o feste), che determinano una sua diversa utilizzazione, rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale. ¹⁾

¹⁾ modifica ris. mun. 459 / 26 marzo 2018

Art. 13 - Manifestazioni o intrattenimenti musicali: autorizzazione

- ¹ La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- ³ L'autorizzazione può contemplare condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
- ⁴ Il Municipio può rilasciare un massimo di 20 autorizzazioni annue per esercizio. ¹⁾

¹⁾ modifica ris. mun. 459 / 26 marzo 2018

CAPITOLO V TASSE

Art. 14 - Tassa deroga d'orario

- ¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 40.-- per ora di deroga.
- ² Sono esenti da tasse, le deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 15 - Tassa permessi speciali

- ¹ La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.--.
- ² In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16 - Tassa di controllo

- ¹ Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--. (art. 42 Lear)
- ² La tassa è esigibile dopo la crescita in giudicato della decisione a seguito della quale sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17 - Tasse di cancelleria

Per le attività di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria sino ad un massimo di fr. 500.--, a seconda dell'impegno richiesto. (art. 104 RLear).

CAPITOLO VI SANZIONI

Art. 18 - Multa

- ¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (artt. 48 Lear e 3 e 6 della presente Ordinanza).
- ² La procedura è retta dalla LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a fr. 40'000.-- (art. 44 Lear).
- ³ Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 19 - Revoca

- ¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
 - c) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio.
- ² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga integralmente l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 1. aprile 1999 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Bruno Arrigoni



il Segretario:



Umberto Balzaretto

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale, a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 30 marzo al 30 aprile 2018, ed entra in vigore il 1. maggio 2018.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.